

## TARIFFE ANNO 2021

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	16.153,99	0,84	153,42	0,60	0,573692	50,288576
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	20.397,20	0,98	153,10	1,40	0,669308	117,340011
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	14.347,88	1,08	110,98	2,00	0,737605	167,628587
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	10.654,94	1,16	78,94	2,60	0,792242	217,917163
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.721,05	1,24	18,52	3,20	0,846879	268,205739
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	780,96	1,30	6,14	3,70	0,887858	310,112886
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.127,00	0,67	5,51	0,717534	0,852291	
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.062,00	0,30	2,50	0,321284	0,386701	
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.157,00	1,00	8,21	1,070946	1,269929	
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURI LICENZE	224	1,07	8,80	1,145913	1,361190	
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	614	1,04	8,50	1,113784	1,113784	
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	624	0,92	7,55	0,985271	1,167839	
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6.779,00	0,55	4,50	0,589020	0,696063	
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	558	4,84	39,67	5,183382	6,136186	
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	451	3,64	29,82	3,898246	4,612580	
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	35	1,76	14,43	1,884866	2,232043	
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	309	1,54	12,59	1,649258	1,947431	
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	118	6,06	49,72	6,489937	7,690728	



## COMUNE DI TEGLIO VENETO

*Città Metropolitana di Venezia*

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 28-06-2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CICUTO Oscar</b>	<b>P</b>	<b>PINZIN Gianfranco</b>	<b>P</b>
<b>DAZZAN Paolo</b>	<b>P</b>	<b>BELLOTTO Roberta</b>	<b>A</b>
<b>NICODEMO Valentina</b>	<b>P</b>	<b>GEREMIA Mario</b>	<b>P</b>
<b>CECCO Walter</b>	<b>P</b>	<b>GEREMIA Davide</b>	<b>P</b>
<b>SOLIDA Edoardo</b>	<b>A</b>	<b>ANASTASIA Tommaso</b>	<b>A</b>
<b>AMADIO Lorenzo</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessore esterno:

<b>FINFOLA Anna</b>	<b>Presente</b>
---------------------	-----------------

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal segretario comunale avv. RIGO Cristiana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco dà la parola all'assessore Anna Finfolà per la trattazione. L'Assessore dà lettura delle riduzioni sia sulla tariffa fissa che su quella variabile elencando le categorie dei beneficiari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ( ...)”;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 0.12.2019 con la quale sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe applicate nel 2019;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato in questa seduta, che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione assunta in questa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Teglio Veneto e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei

Rifiuti (MTR) e come validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il quale espone un costo complessivo di Euro 234.005,00= (al netto delle detrazioni di € 6.173,00=) di cui:

€ 126.839,00= parte variabile riclassificata

€ 107.146,00= parte fissa riclassificata

i cui costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti e precisamente:

- **87,00 % a carico delle utenze domestiche;**

- **13,00% a carico delle utenze non domestiche;**

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTA** la nota inviata a mezzo pec in data 24.03.2021 con la quale la Città Metropolitana di Venezia comunica che con decreto n.94 del 26.10.2020 e con successiva deliberazione n.18 del 18.12.2020 ha confermato per l'anno 2021 l'aliquota del TEFA al 5%;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze –

Delibera di Consiglio n.42 del 28-06-2021 Comune di Teglio Veneto

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**DATO ATTO** che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 28.06.2021;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** il parere del Revisore Unico depositato agli atti;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, n.0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n.8 consiglieri presenti,

## **D E L I B E R A**

1. **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%
3. **di confermare** le seguenti riduzioni previste dall'art.21 del nuovo Regolamento approvato con precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% sia sulla tariffa fissa che variabile,
  - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile;
  - c) Compostaggio: riduzione del 30% sulla tariffa variabile
  - d) Compostaggio vegetale: riduzione del 7% sulla tariffa variabile;

Delibera di Consiglio n.42 del 28-06-2021 Comune di Teglio Veneto

4. **di confermare** le agevolazioni previste dall'art.23 del nuovo regolamento approvato con precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta:
- a) Nuclei familiari a basso reddito: riduzione del 30% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile:
- sono considerati a basso reddito i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni economiche:
  - nucleo familiare composto da unico componente di età non inferiore ad anni 65 con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.000,00=,
  - nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.000,00=;
  - Nuclei familiari in condizione di accertata indigenza, assistiti direttamente dal Comune, su proposta dei Servizi Sociali previa valutazione delle singole situazioni soggettive: riduzione del 100% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile
  - Associazioni aventi sede legale in Tegliò Veneto od organizzazioni con lucrative di utilità sociale: riduzione del 100% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile;
  - Nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali con ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00= e fino alla capienza del capitolo di bilancio che finanzia la stessa agevolazione: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
5. **Di applicare** per l'anno 2021 ,ai sensi dell'art.24 del nuovo Regolamento, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche:
- Riduzione della quota variabile nella misura del 50% per le seguenti categorie:
    - Campeggi, distributori carburanti
    - Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
    - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
    - Attività industriali con capannoni di produzione
    - Attività artigianali di produzione beni specifici
    - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
    - Bar, caffè, pasticceria
    - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
  - di prevedere che le riduzioni di cui sopra al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio
6. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. **di stabilire** per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della tassa:
- 31.08.2021 – 1^ rata del 40% quale acconto – calcolata sulle tariffe 2020 (2019)
- 30.09.2021 – 2^ rata del 40% quale acconto – calcolata sulle tariffe 2020 (2019)
- 16.12.2021 – 3^ rata a saldo + congruaggio nuove tariffe e contributo Tefa

8. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
10. **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

### **Successivamente**

Stante l'urgenza di provvedere in merito

### **Il Consiglio Comunale**

con separata votazione unanime/con voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n.0, espressa in forma palese da n.8 consiglieri presenti e votanti

### **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to avv. RIGO Cristiana

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 459 Reg.Pubb.**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-07-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, DIVIENE ESECUTIVA, il 11-07-2021 a sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Teglio Veneto \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Lucia Rossi Querin